

Garanzie infortuni tesserati A.C.S.I. Settore Ciclismo

Garanzia Base

Estratto polizza **A.C.S.I. – Settore Ciclismo n° 7162 501222945**Decorrenza **dalle ore 24 del 31/12/2013**
Scadenza **alle ore 24 del 31/12/2014**

3. GARANZIE

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In ottemperanza al **Decreto 3 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010 n° 296**, che si intende espressamente richiamato, attuativo della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l'Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, l'**Assicurazione** viene prestata per gli infortuni che i **Tesserati ACSI Settore Ciclismo** subiscono nella qualità di:

- a) CICLOTURISTI e AMATORI, durante qualsiasi gara, manifestazione, gita, raduno, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati dalla **Contraente** o da sue **Società** affiliate, nonché durante allenamenti collettivi o individuali; i CICLOTURISTI e gli AMATORI sono assicurati, in quanto incaricati dal proprio Comitato Provinciale, anche quando svolgono mansioni di DIRIGENTI, GIUDICI DI GARA, DIRETTORI DI GARA, DIRETTORI SPORTIVI, DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE, MOTOSTAFFETTISTI, SOCI.
- b) SOCI, MOTOSTAFFETTISTI, DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE, DIRIGENTI, GIUDICI, DIRETTORI DI GARA e DIRETTORI SPORTIVI, durante la partecipazione ad allenamenti individuali o collettivi anche non organizzati dalla **Contraente** o dai suoi Organi periferici, o mentre prestano la loro opera a corsi, riunioni, assemblee, raduni e manifestazioni sportive che siano organizzati dalla **Contraente** o da Organi periferici della stessa; per i **Tesserati** in qualità di SOCI, DIRIGENTI, DIRETTORI DI GARA, DIRETTORI SPORTIVI e GIUDICI DI GARA l'**Assicurazione** è operante anche quando gli stessi, nell'ambito del regolamento **ACSI Settore Ciclismo**, si scambino le mansioni; l'**Assicurazione** non è operante qualora i predetti **Tesserati** svolgessero attività cicloturistiche o amatoriali.

A parziale deroga del contenuto del Decreto 3 novembre 2010, si ribadisce e precisa che i **Tesserati** di cui ai punti a) e b) si intendono assicurati anche durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gite, gare, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati da altri Enti, Federazioni, Organizzazioni o Associazioni per le attività cicloturistiche e amatoriali.

L'**Assicurazione** è altresì estesa agli infortuni sofferti dai **Tesserati ACSI Settore Ciclismo** durante il percorso, con qualsiasi mezzo escluso in ogni caso i mezzi aerei o subacquei, dalla propria abitazione al luogo ove si svolgono le manifestazioni e nel percorso di ritorno.

Sono inoltre compresi gli infortuni subiti dai **Tesserati ACSI Settore Ciclismo** in qualità di addetto al servizio d'Ordine di manifestazioni sportive organizzate dalla **Contraente** o da sue **Società** Affiliate

3.2 SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate per ogni **Tesserato** per l'opzione BASE, scelta dallo stesso **Tesserato** al momento dell'iscrizione sono:
caso **morte**: euro 80.000,00
caso di **invalidità permanente**: euro 80.000,00
diaria da ricovero: euro 15,00

3.3 CASO DI MORTE

1. La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato.

2. Qualora la morte interviene entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari. (Articolo 12 Decreto 3 novembre 2010)

3.4 CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

L'**indennizzo** per il caso di **invalidità permanente** è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della **Polizza** - entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio**.

L'**indennizzo** per **invalidità permanente** parziale è calcolato sulla somma assicurata per **invalidità permanente** totale in proporzione al grado di invalidità stabilito dall'Allegato A) al Decreto 3 novembre 2010, tenendo conto della franchigia di cui all'Art. 3.5.

3.5 FRANCHIGIE

Nel caso di **invalidità permanente** pari o inferiore al 9% della totale, non è dovuto alcun **indennizzo**. Se l'**invalidità permanente** supera il 7% della totale, viene corrisposto l'**indennizzo** solo per la parte eccedente detta percentuale.

3.6 INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA

In caso di **Ricovero** in **Istituto di cura** pubblico o privato, anche in regime di **Day Hospital**, reso necessario da **Infortunio**, la **Società** corrisponde l'**Indennità** convenuta per ogni giorno di **Ricovero** a partire dal 4° giorno successivo a quello del **Ricovero** e per la durata massima di 90 giorni per ogni **Infortunio**.

4. ESCLUSIONI, LIMITI, PERSONE NON ASSICURABILI

4.1 ESCLUSIONI

Non sono compresi nell'**Assicurazione** gli infortuni derivanti, in modo diretto o indiretto, da:

- a) guida di qualsiasi veicolo a motore se l'**Assicurato** è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti;
- b) uso di natanti e mezzi aerei, salvo che l'**Assicurato** sia a bordo, in qualità di passeggero, di natante o di aereo di **Società** che gestisce linee regolari;
- c) affezione, contagio, intossicazione, fatta eccezione, per quest'ultima, da quanto previsto all'art. 5.1;
- d) inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti e movimenti tellurici;
- e) eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.

Sono altresì esclusi gli infortuni:

- f) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, a uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- g) conseguenti all'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo accertata in base alle normative vigenti;
- h) occorsi in occasione di partecipazione a imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'**Assicurato** per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- i) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- j) guerra o insurrezione, contaminazione nucleare, biologica o chimica a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere. Per contaminazione s'intende l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche che provochino infermità o morte. Per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende ma non si limita all'uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona od un gruppo di persone che agisca per conto proprio, su incarico o in collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o di intimidire l'opinione pubblica o parte di essa.

Le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da **infortunio**, le ernie di origine non traumatica e gli infarti non rientrano nella garanzia prestata.

4.2 LIMITE DI MASSIMO INDENNIZZO

Nel caso di **Infortunio** che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della **Società** non potrà comunque superare l'importo di Euro 1.000.000,00=.

Qualora gli **Indennizzi** liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

4.3 LIMITI TERRITORIALI

La **Società** prende atto che fra i **Tesserati ACSI Settore Ciclismo** vi sono cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero. Territorialmente le prestazioni sono regolate come segue:

- a) per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero, l'**Assicurazione** è prestata unicamente durante manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che si svolgono in Italia, nel loro paese di residenza e nei paesi della Comunità Europea;
- b) per tutti gli altri **Tesserati**, cioè per i cittadini italiani residenti in Italia, l'**Assicurazione** è prestata in tutto il mondo durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee, anche se organizzati da **Società** o Enti esteri.
Il pagamento dell'**indennità** sarà effettuato in Italia e in moneta nazionale.

4.4 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.

5. ESTENSIONE DELLE GARANZIE

5.1 RISCHI VARI

Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 4.1, è compreso in garanzia l'**infortunio** derivante da malore o incoscienza.

Sono altresì considerati **infortunio**:

- i colpi di sole o di calore;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie di origine non traumatica;
- le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti, escluse, per questi ultimi, le infezioni delle quali sono portatori necessari.

5.2 INFORTUNI AERONAUTICI

La garanzia è estesa agli Infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati durante le attività connesse alla qualifica di "Tesserato ACSI Settore Ciclismo" ed in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da Aeroclub.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

5.3 DEROGHE PARTICOLARI

Fermo quanto precisato all'art. 4.5, si conviene di estendere l'**Assicurazione** anche al non vedente **Tesserato ACSI Settore Ciclismo**, esclusivamente nell'uso di un tandem in qualità di secondo passeggero e purché alla guida dello stesso vi sia un **Tesserato ACSI Settore Ciclismo** o di altri Enti equiparati. L'**Assicurazione** è inoltre estesa al **Tesserato ACSI Settore Ciclismo** che partecipa a manifestazioni sportive di carattere amatoriale - o per ricreazione nel tempo libero - con "macchina a pedali", "HandBike", "Bike Polo" e/o biciclette a pedalata assistita (le cui caratteristiche sono regolamentate dal Codice della Strada) a condizione che sia iscritto a **Società** affiliata **ACSI Settore Ciclismo** che ne preveda l'uso. Per quanto riguarda le biciclette a pedalata assistita, la garanzia è valida esclusivamente durante gli allenamenti.

L'**Assicurazione** è estesa:

- ai ragazzi di età tra i 7 e i 9 anni che effettuano gare in BMX e Mountain Bike e purché siano affiliati all'ACSI Settore Ciclismo; questa garanzia è da intendersi valida durante lo svolgimento di allenamenti e gare di BMX e Mountain Bike organizzate da **Società** affiliate ACSI Settore Ciclismo o da altri Enti su percorsi appositamente predisposti;
- ai **Tesserati** ACSI Settore Ciclismo che partecipano a gare e allenamenti di BIATHLON;
- ai **Tesserati** ACSI Settore Ciclismo che partecipano a gare e allenamenti di TRIATHLON;
- ai **Tesserati** ACSI Settore Ciclismo che partecipano a gare e allenamenti di MOUNTAIN BIKE, tenendo presente che:
 - a) per escursioni e prove di regolarità vale la tessera da CICLOTURISTA;
 - b) per le prove speciali vale la tessera da AMATORE;
- ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni che partecipano a gare di MOUNTAIN BIKE, purché regolarmente affiliati ACSI Settore Ciclismo; questa garanzia è da intendersi valida durante lo svolgimento di allenamenti e gare di MOUNTAIN BIKE organizzate da **Società** affiliate ACSI Settore Ciclismo o da altri Enti su percorsi appositamente predisposti.

L'assicurazione è estesa anche alla categoria "Cucciolo" alla quale partecipano bambini dall'inizio solare in cui vengono compiuti i 7 anni fino ai 12 anni. In questo caso la garanzia opera esclusivamente quando i predetti bambini sono accompagnati da un Maestro di Ciclismo o durante i giochi o attività finalizzate all'insegnamento del ciclismo organizzati dalla Contraente o da sue Società affiliate. Si conferma che gli iscritti alla categoria "Cucciolo" non possono essere contemporaneamente iscritti alle categorie "Cicloturisti" e "Cicloamatori".

5.4 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Sono dovute dall'assicuratore le seguenti prestazioni aggiuntive:

1. nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
 2. qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
 3. Sono rimborsate le spese documentate, con il limite di euro 1.000,00:
 - al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio, le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
 - sostenute dal soggetto assicurato, nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, per il ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento;
 - in caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera di sospetto avvelenamento;
 - in caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione.
-

Garanzie infortuni tesserati A.C.S.I. Settore Ciclismo

Garanzia Extra

Estratto polizza **A.C.S.I. – Settore Ciclismo N. 7162 501223060**Decorrenza **dalle ore 24 del 31/12/2013**
Scadenza **alle ore 24 del 31/12/2014**

3. GARANZIE

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In ottemperanza al **Decreto 3 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010 n° 296**, che si intende espressamente richiamato, attuativo della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l'Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, l'**Assicurazione** viene prestata per gli infortuni che i **Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO** subiscono nella qualità di:

- a) CICLOTURISTI e AMATORI, durante qualsiasi gara, manifestazione, gita, raduno, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati dalla **Contraente** o da sue **Società** affiliate, nonché durante allenamenti collettivi o individuali; i CICLOTURISTI e gli AMATORI sono assicurati, in quanto incaricati dal proprio Comitato Provinciale, anche quando svolgono mansioni di DIRIGENTI, GIUDICI DI GARA, DIRETTORI DI GARA, DIRETTORI SPORTIVI, DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE, MOTOSTAFFETTISTI, SOCI.
- b) SOCI, MOTOSTAFFETTISTI, DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE, DIRIGENTI, GIUDICI, DIRETTORI DI GARA e DIRETTORI SPORTIVI, durante la partecipazione ad allenamenti individuali o collettivi anche non organizzati dalla **Contraente** o dai suoi Organi periferici, o mentre prestano la loro opera a corsi, riunioni, assemblee, raduni e manifestazioni sportive che siano organizzati dalla **Contraente** o da Organi periferici della stessa; per i **Tesserati** in qualità di SOCI, DIRIGENTI, DIRETTORI DI GARA, DIRETTORI SPORTIVI e GIUDICI DI GARA l'**Assicurazione** è operante anche quando gli stessi, nell'ambito del regolamento **ACSI SETTORE CICLISMO**, si scambino le mansioni; l'**Assicurazione** non è operante qualora i predetti **Tesserati** svolgessero attività cicloturistiche o amatoriali.

A parziale deroga del contenuto del Decreto 3 novembre 2010, si ribadisce e precisa che i **Tesserati** di cui ai punti a) e b) si intendono assicurati anche durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gite, gare, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati da altri Enti, Federazioni, Organizzazioni o Associazioni per le attività cicloturistiche e amatoriali.

L'**Assicurazione** è altresì estesa agli infortuni sofferti dai **Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO** durante il percorso, con qualsiasi mezzo escluso in ogni caso i mezzi aerei o subacquei, dalla propria abitazione al luogo ove si svolgono le manifestazioni e nel percorso di ritorno.

Sono inoltre compresi gli infortuni subiti dai **Tesserati ACSI Settore Ciclismo** in qualità di addetto al servizio d'Ordine di manifestazioni sportive organizzate dalla **Contraente** o da sue **Società** Affiliate

3.2 Somme assicurate.

Le somme assicurate per ogni **Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO** per l'opzione EXTRA, scelta dallo stesso **Tesserato** al momento dell'iscrizione sono:

- caso **morte**: euro 80.000,00
- caso di **invalidità permanente**: euro 80.000,00
- diaria giornaliera per ricovero ospedaliero**: euro 15,00
- diaria giornaliera per gessatura**: euro 10,00

3.3 CASO DI MORTE

1. La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

2. Qualora la morte interviene entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari. (Articolo 12 Decreto 3 novembre 2010)

3.4 CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE

L'**indennizzo** per il caso di **invalidità permanente** è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della **Polizza** - entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio**.

L'**indennizzo** per **invalidità permanente** parziale è calcolato sulla somma assicurata per **invalidità permanente** totale in proporzione al grado di invalidità stabilito dall'Allegato A) al Decreto 3 novembre 2010, tenendo conto della franchigia di cui all'Art. 3.5.

3.5 FRANCHIGIE

Nel caso di **invalidità permanente** pari o inferiore al 5% della totale, non è dovuto alcun **indennizzo**. Se l'**invalidità permanente** supera il 5% della totale, viene corrisposto l'**indennizzo** solo per la parte eccedente detta percentuale.

3.6 INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA

In caso di **Ricovero** in **Istituto di cura** pubblico o privato, anche in regime di **Day Hospital**, reso necessario da **Infortunio**, la **Società** corrisponde l'**Indennità** convenuta per ogni giorno di **Ricovero** a partire dal 4° giorno successivo a quello del **Ricovero** e per la durata massima di 90 giorni per ogni **Infortunio**.

3.7 INDENNITÀ GIORNALIERA PER APPLICAZIONE DI GESSATURA

Qualora l'**Infortunio** comporti applicazione di **Gessatura**, la **Società** liquida l'**Indennità** convenuta a partire dal 6° giorno successivo all'applicazione, per il periodo della immobilizzazione, con un massimo di 25 giorni per **Infortunio**.

La garanzia viene estesa agli infortuni che abbiano comportato una applicazione di apparecchio gessato o di un tutore immobilizzante senza che vi sia stata una frattura scheletrica radiologicamente accertata. Tale estensione, ferme le franchigie ed i massimi di indennizzo di cui al comma 1, viene erogata in una misura pari al 50% di quella prevista in polizza a titolo di gessatura.

4. ESCLUSIONI, LIMITI, PERSONE NON ASSICURABILI

4.1 ESCLUSIONI

Non sono compresi nell'**Assicurazione** gli infortuni derivanti, in modo diretto o indiretto, da:

- a) guida di qualsiasi veicolo a motore se l'**Assicurato** è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti;
- b) uso di natanti e mezzi aerei, salvo che l'**Assicurato** sia a bordo, in qualità di passeggero, di natante o di aereo di **Società** che gestisce linee regolari;
- c) affezione, contagio, intossicazione, fatta eccezione, per quest'ultima, da quanto previsto all'art. 5.1;
- d) inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti e movimenti tellurici;
- e) eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.

Sono altresì esclusi gli infortuni:

- f) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, a uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- g) conseguenti all'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo accertata in base alle normative vigenti;
- h) occorsi in occasione di partecipazione a imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'**Assicurato** per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- i) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- j) guerra o insurrezione, contaminazione nucleare, biologica o chimica a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere. Per contaminazione s'intende l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche che provochino infermità o morte. Per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende ma non si limita all'uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona od un gruppo di persone che agisca per conto proprio, su incarico o in collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o di intimidire l'opinione pubblica o parte di essa.

Le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da **infortunio**, le ernie di origine non traumatica e gli infarti non rientrano nella garanzia prestata.

4.2 LIMITE DI MASSIMO INDENNIZZO

Nel caso di **Infortunio** che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della **Società** non potrà comunque superare l'importo di Euro 1.000.000,00=. Qualora gli **Indennizzi** liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

4.3 LIMITI TERRITORIALI

La **Società** prende atto che fra i **Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO** vi sono cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero. Territorialmente le prestazioni sono regolate come segue:

- a) per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero, l'**Assicurazione** è prestata unicamente durante manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che si svolgono in Italia, nel loro paese di residenza e nei paesi della Comunità Europea;
- b) per tutti gli altri **Tesserati**, cioè per i cittadini italiani residenti in Italia, l'**Assicurazione** è prestata in tutto il mondo durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee, anche se organizzati da **Società** o Enti esteri.
Il pagamento dell'**indennità** sarà effettuato in Italia e in moneta nazionale.

4.4 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.

5. ESTENSIONE DELLE GARANZIE

5.1 RISCHI VARI

Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 4.1, è compreso in garanzia l'**infortunio** derivante da malore o incoscienza.

Sono altresì considerati **infortuni**:

- i colpi di sole o di calore;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie di origine non traumatica;
- le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti, escluse, per questi ultimi, le infezioni delle quali sono portatori necessari.

5.2 INFORTUNI AERONAUTICI

La garanzia è estesa agli Infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati durante le attività connesse alla qualifica di "Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO" ed in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da Aeroclub.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

5.3 DEROGHE PARTICOLARI

Fermo quanto precisato all'art. 4.5, si conviene di estendere l'**Assicurazione** anche al non vedente **Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO**, esclusivamente nell'uso di un tandem in qualità di secondo passeggero e purché alla guida dello stesso vi sia un **Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO** o di altri Enti equiparati. L'**Assicurazione** è inoltre estesa al **Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO** che partecipa a manifestazioni sportive di carattere amatoriale - o per ricreazione nel tempo libero - con "macchina a pedali", "HandBike" e "Bike Polo" a condizione che sia iscritto a **Società** affiliata **ACSI SETTORE CICLISMO** che ne preveda l'uso.

L'**Assicurazione** è estesa:

- ai ragazzi di età tra i 7 e i 9 anni che effettuano gare in BMX e Mountain Bike e purché siano affiliati all'**ACSI SETTORE CICLISMO**; questa garanzia è da intendersi valida durante lo svolgimento di allenamenti e gare di BMX e Mountain Bike organizzate da **Società** affiliate **ACSI SETTORE CICLISMO** o da altri Enti su percorsi appositamente predisposti;
- ai **Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO** che partecipano a gare e allenamenti di BIATHLON;
- ai **Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO** che partecipano a gare e allenamenti di TRIATHLON;
- ai **Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO** che partecipano a gare e allenamenti di MOUNTAIN BIKE, tenendo presente che:
 - a) per escursioni e prove di regolarità vale la tessera da CICLOTURISTA;
 - b) per le prove speciali vale la tessera da AMATORE;
- ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni che partecipano a gare di MOUNTAIN BIKE, purché regolarmente affiliati **ACSI SETTORE CICLISMO**; questa garanzia è da intendersi valida durante lo svolgimento di allenamenti e gare di MOUNTAIN BIKE organizzate da **Società** affiliate **ACSI SETTORE CICLISMO** o da altri Enti su percorsi appositamente predisposti.

L'assicurazione è estesa anche alla categoria "Cucciolo" alla quale partecipano bambini dall'inizio solare in cui vengono compiuti i 7 anni fino ai 12 anni. In questo caso la garanzia opera esclusivamente quando i predetti bambini sono accompagnati da un Maestro di Ciclismo o durante i giochi o attività finalizzate all'insegnamento del ciclismo organizzati dalla Contraente o da sue Società affiliate. Si conferma che gli iscritti alla categoria "Cucciolo" non possono essere contemporaneamente iscritti alle categorie "Cicloturisti" e "Cicloamatori".

5.4 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Sono dovute dall'assicuratore le seguenti prestazioni aggiuntive:

1. nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
2. qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
3. Sono rimborsate le spese documentate, con il limite di euro 1.000,00:
 - al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio, le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
 - sostenute dal soggetto assicurato, nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, per il ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento;
 - in caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera di sospetto avvelenamento;
 - in caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione.

Garanzie infortuni tesserati A.C.S.I. Settore Ciclismo

Garanzia Super

Estratto polizza **A.C.S.I. – Settore Ciclismo N. 7162 501223158**Decorrenza **dalle ore 24 del 31/12/2013**
Scadenza **alle ore 24 del 31/12/2014**

3. GARANZIE

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In ottemperanza al **Decreto 3 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010 n° 296**, che si intende espressamente richiamato, attuativo della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l'Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, l'**Assicurazione** viene prestata per gli infortuni che i **Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO** subiscono nella qualità di:

- a) **CICLOTURISTI e AMATORI**, durante qualsiasi gara, manifestazione, gita, raduno, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati dalla **Contraente** o da sue **Società** affiliate, nonché durante allenamenti collettivi o individuali; i **CICLOTURISTI** e gli **AMATORI** sono assicurati, in quanto incaricati dal proprio Comitato Provinciale, anche quando svolgono mansioni di **DIRIGENTI, GIUDICI DI GARA, DIRETTORI DI GARA, DIRETTORI SPORTIVI, DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE, MOTOSTAFFETTISTI, SOCI.**
- b) **SOCI, MOTOSTAFFETTISTI, DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE, DIRIGENTI, GIUDICI, DIRETTORI DI GARA e DIRETTORI SPORTIVI**, durante la partecipazione ad allenamenti individuali o collettivi anche non organizzati dalla **Contraente** o dai suoi Organi periferici, o mentre prestano la loro opera a corsi, riunioni, assemblee, raduni e manifestazioni sportive che siano organizzati dalla **Contraente** o da Organi periferici della stessa; per i **Tesserati** in qualità di **SOCI, DIRIGENTI, DIRETTORI DI GARA, DIRETTORI SPORTIVI e GIUDICI DI GARA** l'**Assicurazione** è operante anche quando gli stessi, nell'ambito del regolamento **ACSI SETTORE CICLISMO**, si scambino le mansioni; l'**Assicurazione** non è operante qualora i predetti **Tesserati** svolgessero attività cicloturistiche o amatoriali.

A parziale deroga del contenuto del Decreto 3 novembre 2010, si ribadisce e precisa che i **Tesserati** di cui ai punti a) e b) si intendono assicurati anche durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gite, gare, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati da altri Enti, Federazioni, Organizzazioni o Associazioni per le attività cicloturistiche e amatoriali.

L'**Assicurazione** è altresì estesa agli infortuni sofferti dai **Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO** durante il percorso, con qualsiasi mezzo escluso in ogni caso i mezzi aerei o subacquei, dalla propria abitazione al luogo ove si svolgono le manifestazioni e nel percorso di ritorno.

Sono inoltre compresi gli infortuni subiti dai **Tesserati ACSI Settore Ciclismo** in qualità di addetto al servizio d'Ordine di manifestazioni sportive organizzate dalla **Contraente** o da sue **Società** Affiliate

3.2 Somme assicurate.

Le somme assicurate per ogni **Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO** per l'opzione SUPER, scelta dallo stesso **Tesserato** al momento dell'iscrizione sono:

caso **morte**: euro 80.000,00
caso di **invalidità permanente**: euro 100.000,00
diaria giornaliera per ricovero ospedaliero: euro 30,00
diaria giornaliera per gessatura: euro 15,00

3.3 CASO DI MORTE

1. La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

2. Qualora la morte interviene entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari. (Articolo 12 Decreto 3 novembre 2010)

3.4 CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

L'**indennizzo** per il caso di **invalidità permanente** è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della **Polizza** - entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio**.

L'**indennizzo** per **invalidità permanente** parziale è calcolato sulla somma assicurata per **invalidità permanente** totale in proporzione al grado di invalidità stabilito dall'Allegato A) al Decreto 3 novembre 2010, tenendo conto della franchigia di cui all'Art. 3.5.

3.5 FRANCHIGIE

Nel caso di **invalidità permanente** pari o inferiore al 5% della totale, non è dovuto alcun **indennizzo**. Se l'**invalidità permanente** supera il 5% della totale, viene corrisposto l'**indennizzo** solo per la parte eccedente detta percentuale.

3.6 INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA

In caso di **Ricovero** in **Istituto di cura** pubblico o privato, anche in regime di **Day Hospital**, reso necessario da **Infortunio**, la **Società** corrisponde l'**Indennità** convenuta per ogni giorno di **Ricovero** a partire dal 4° giorno successivo a quello del **Ricovero** e per la durata massima di 90 giorni per ogni **Infortunio**.

3.7 INDENNITÀ GIORNALIERA PER APPLICAZIONE DI GESSATURA

Qualora l'**Infortunio** comporti applicazione di **Gessatura**, la **Società** liquida l'**Indennità** convenuta a partire dal 6° giorno successivo all'applicazione, per il periodo della immobilizzazione, con un massimo di 25 giorni per **Infortunio**.

La garanzia viene estesa agli infortuni che abbiano comportato una applicazione di apparecchio gessato o di un tutore immobilizzante senza che vi sia stata una frattura scheletrica radiologicamente accertata. Tale estensione, ferme le franchigie ed i massimi di indennizzo di cui al comma 1, viene erogata in una misura pari al 50% di quella prevista in polizza a titolo di gessatura.

4. ESCLUSIONI, LIMITI, PERSONE NON ASSICURABILI

4.1 ESCLUSIONI

Non sono compresi nell'**Assicurazione** gli infortuni derivanti, in modo diretto o indiretto, da:

- a) guida di qualsiasi veicolo a motore se l'**Assicurato** è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti;
- b) uso di natanti e mezzi aerei, salvo che l'**Assicurato** sia a bordo, in qualità di passeggero, di natante o di aereo di **Società** che gestisce linee regolari;
- c) affezione, contagio, intossicazione, fatta eccezione, per quest'ultima, da quanto previsto all'art. 5.1;
- d) inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti e movimenti tellurici;
- e) eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.

Sono altresì esclusi gli infortuni:

- f) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, a uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- g) conseguenti all'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo accertata in base alle normative vigenti;
- h) occorsi in occasione di partecipazione a imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'**Assicurato** per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- i) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- j) guerra o insurrezione, contaminazione nucleare, biologica o chimica o seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere. Per contaminazione s'intende l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche che provochino infermità o morte. Per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende ma non si limita all'uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona od un gruppo di persone che agisca per conto proprio, su incarico o in collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o di intimidire l'opinione pubblica o parte di essa.

Le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da **infortunio**, le ernie di origine non traumatica e gli infarti non rientrano nella garanzia prestata.

4.2 LIMITE DI MASSIMO INDENNIZZO

Nel caso di **Infortunio** che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della **Società** non potrà comunque superare l'importo di Euro 1.000.000,00=. Qualora gli Indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

4.3 LIMITI TERRITORIALI

La **Società** prende atto che fra i **Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO** vi sono cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero. Territorialmente le prestazioni sono regolate come segue:

- a) per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero, l'**Assicurazione** è prestata unicamente durante manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che si svolgono in Italia, nel loro paese di residenza e nei paesi della Comunità Europea;
- b) per tutti gli altri **Tesserati**, cioè per i cittadini italiani residenti in Italia, l'**Assicurazione** è prestata in tutto il mondo durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee, anche se organizzati da **Società** o Enti esteri.
Il pagamento dell'**indennità** sarà effettuato in Italia e in moneta nazionale.

4.4 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvivere.

5. ESTENSIONE DELLE GARANZIE

5.1 RISCHI VARI

Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 4.1, è compreso in garanzia l'**infortunio** derivante da malore o incoscienza.

Sono altresì considerati **infortuni**:

- i colpi di sole o di calore;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie di origine non traumatica;
- le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti, escluse, per questi ultimi, le infezioni delle quali sono portatori necessari.

5.2 INFORTUNI AERONAUTICI

La garanzia è estesa agli Infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati durante le attività connesse alla qualifica di "Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO" ed in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da Aeroclub.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

5.3 DEROGHE PARTICOLARI

Fermo quanto precisato all'art. 4.5, si conviene di estendere l'**Assicurazione** anche al non vedente **Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO**, esclusivamente nell'uso di un tandem in qualità di secondo passeggero e purché alla guida dello stesso vi sia un **Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO** o di altri Enti equiparati. L'**Assicurazione** è inoltre estesa al **Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO** che partecipa a manifestazioni sportive di carattere amatoriale - o per ricreazione nel tempo libero - con "macchina a pedali", "HandBike" e "Bike Polo" a condizione che sia iscritto a **Società** affiliata **ACSI SETTORE CICLISMO** che ne preveda l'uso.

L'**Assicurazione** è estesa:

- ai ragazzi di età tra i 7 e i 9 anni che effettuano gare in BMX e Mountain Bike e purché siano affiliati all'**ACSI SETTORE CICLISMO**; questa garanzia è da intendersi valida durante lo svolgimento di allenamenti e gare di BMX e Mountain Bike organizzate da **Società** affiliate **ACSI SETTORE CICLISMO** o da altri Enti su percorsi appositamente predisposti;
- ai **Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO** che partecipano a gare e allenamenti di BIATHLON;
- ai **Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO** che partecipano a gare e allenamenti di TRIATHLON;
- ai **Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO** che partecipano a gare e allenamenti di MOUNTAIN BIKE, tenendo presente che:
 - a) per escursioni e prove di regolarità vale la tessera da CICLOTURISTA;
 - b) per le prove speciali vale la tessera da AMATORE;
- ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni che partecipano a gare di MOUNTAIN BIKE, purché regolarmente affiliati **ACSI SETTORE CICLISMO**; questa garanzia è da intendersi valida durante lo svolgimento di allenamenti e gare di MOUNTAIN BIKE organizzate da **Società** affiliate **ACSI SETTORE CICLISMO** o da altri Enti su percorsi appositamente predisposti.

L'assicurazione è estesa anche alla categoria "Cucciolo" alla quale partecipano bambini dall'inizio solare in cui vengono compiuti i 7 anni fino ai 12 anni. In questo caso la garanzia opera esclusivamente quando i predetti bambini sono accompagnati da un Maestro di Ciclismo o durante i giochi o attività finalizzate all'insegnamento del ciclismo organizzati dalla Contraente o da sue Società affiliate. Si conferma che gli iscritti alla categoria "Cucciolo" non possono essere contemporaneamente iscritti alle categorie "Cicloturisti" e "Cicloamatori".

5.4 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Sono dovute dall'assicuratore le seguenti prestazioni aggiuntive:

1. nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
2. qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
3. Sono rimborsate le spese documentate, con il limite di euro 1.000,00:
 - al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio, le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
 - sostenute dal soggetto assicurato, nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, per il ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento;
 - in caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera di sospetto avvelenamento;
 - in caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione.

Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi Tesserati A.C.S.I. Settore Ciclismo n. 7162 501223256

Estratto polizza **A.C.S.I. – Settore Ciclismo****Decorrenza** dalle ore 24 del 31/12/2013**Scadenza** alle ore 24 del 31/12/2014**CONTRAENTE**

A.C.S.I. – Settore Ciclismo

Premesso che:

- l'Assicurato indicato sul fronte della scheda di polizza al paragrafo I) è da considerarsi come il Contraente
- **la descrizione dell'attività assicurata risulta essere la partecipazione dell'Assicurato alle manifestazioni organizzate dall'ACSI Settore Ciclismo o da altri Enti o Società per gli amatori del ciclismo, così come meglio descritto nell'art. A delle Condizioni Aggiuntive – Oggetto dell'Assicurazione**
- A maggior precisazione di quanto indicato nel paragrafo VII) Massimali, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi vale fino alla concorrenza complessiva, per capitali, interessi e spese di:
euro 250.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose nel caso di tesserato "Cucciolo"
euro 500.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose per i tesserati con l'opzione 1.BASE
euro 2.500.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose per i tesserati con l'opzione 2.EXTRA e 3.SUPER.
Qualora il tesserato dovesse scegliere le opzioni Extra e Super non all'atto del tesseramento, ma successivamente, le garanzie assicurative aggiuntive rispetto alla opzione Base (aumento dei massimali da euro 500.000,00 a euro 2.500.000,00) decorreranno dalle ore 24 del giorno del versamento per la relativa differenza come da indicazioni della Circolare n° 1 A.C.S.I. – Settore Ciclismo, effettuato su Conto Corrente Postale n° 90172545 intestato a Adorni Servizi Assicurativi s.a.s. – Borgo Marco dell'Arpa, 8 – PARMA quale risulta dalla ricevuta rilasciata dal servizio postale.
- Il paragrafo IX) della scheda di polizza viene annullato e sostituito dal seguente paragrafo: il premio convenuto, anticipato in via provvisoria, è calcolato in base a elementi di rischio variabili (numero dei Tesserati A.C.S.I. – Settore Ciclismo) e regolato trimestralmente. La Contraente si impegna a comunicare, con scadenza trimestrale, il numero dei Tesserati in tale periodo e a corrispondere il relativo premio, che sarà determinato su base annua indipendentemente dal momento di rilascio e di scadenza della Tessera. Alla scadenza di ciascun trimestre e sulla base dei dati forniti dalla Contraente, la Società emetterà appendice di regolazione premio che la Contraente pagherà entro 15 giorni.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE**A. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Ad integrazione di quanto indicato nell'art. 11 delle Condizioni Generali, la Società assicura il Risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dal tesserato A.C.S.I. – Settore Ciclismo durante qualsiasi gara, manifestazione, gita o raduno che siano organizzati dalla Contraente, da Società affiliate o da altri Enti, Federazioni, Associazioni o Organizzazioni per le attività cicloturistiche e amatoriali. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante al tesserato A.C.S.I. – Settore Ciclismo durante la partecipazione ad allenamenti collettivi o individuali e in relazione al possesso del relativo cartellino di "maestro" durante l'attività di accompagnatore, istruttore, sorvegliante designato da Società sportive regolarmente affiliate alla Contraente quando si trovino incaricati a condurre o organizzare corsi di ciclismo o di mountainbike aperti a tesserati A.C.S.I. – Settore Ciclismo e non. S'intende operante anche nel caso vi sia scambio di mansione o qualifiche tra tesserati, purché lo scambio sia consentito dal regolamento A.C.S.I. – Settore Ciclismo o autorizzato dai relativi responsabili provinciali.

B. VALIDITA' TERRITORIALE

A deroga di quanto indicato all'art. 13 delle condizioni generali la Società prende atto che fra i tesserati **A.C.S.I. – Settore Ciclismo** vi sono cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero, pertanto

- a) **per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero l'assicurazione è prestata unicamente durante la loro partecipazione alle manifestazioni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che si svolgono in Italia;**
- b) per tutti gli altri tesserati, cioè per i cittadini italiani residenti in Italia, l'assicurazione è prestata in tutto il mondo durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee, anche se organizzati da Società, Enti, Federazioni, Associazioni o Organizzazioni estere.

C. LIMITI DI ETÀ'

L'assicurazione è operante per gli assicurati che abbiano le seguenti età:

- a) **Cicloturisti: dall'inizio dell'anno solare in cui vengono compiuti i 10 anni fino agli 85 anni compiuti e comunque sino alla fine dell'anno solare in corso al compimento degli 85 anni;**
- b) **Amatori: dall'inizio dell'anno solare in cui vengono compiuti i 10 anni fino ai 75 anni compiuti e comunque sino alla fine dell'anno solare in corso al compimento dei 75 anni;**
- c) **Soci, Dirigenti, Giudici, Motostaffettisti, Direttori di gara, Direttori di organizzazione e Direttori sportivi:** non vi è limite di età.

L'assicurazione è operante anche per:

- i ragazzi di età tra i 7 e 9 anni che effettuano gare in BMX e MOUNTAIN BIKE **purché affiliati A.C.S.I. – Settore Ciclismo:** questa garanzia è da ritenersi valida durante lo svolgimento di allenamenti e gare di BMX e MOUNTAIN BIKE organizzate da Società affiliate **A.C.S.I. – Settore Ciclismo** o da altri enti, su percorsi appositamente predisposti
- per i tesserati ACSI Settore Ciclismo che partecipano a gare e allenamenti di BIATHLON

- per i tesserati ACSI Settore Ciclismo che partecipano a gare e allenamenti di TRIATHLON
- per i tesserati ACSI Settore Ciclismo che partecipano a gare e allenamenti di MOUNTAIN BIKE, **tenendo presente che:**
 - a) **per escursioni e prove di regolarità vale la tessera di cicloturista**
 - b) **per le prove speciali vale la tessera di amatore**
- per i ragazzi di età compresa tra i 10 anni e i 14 anni che partecipano a gare di MOUNTAIN BIKE **purché regolarmente affiliati A.C.S.I. – Settore Ciclismo** durante lo svolgimento di allenamento e gare di mountain bike organizzate da Società affiliate ACSI Settore Ciclismo o da altri enti **su percorsi appositamente predisposti;**

per le manifestazioni sportive di carattere amatoriale o comunque di ricreazione nel tempo libero con MACCHINA A PEDALI, CON HAND-BIKE per disabili anziché con bicicletta e “Bike Polo” e/o biciclette a pedalata assistita (le cui caratteristiche sono regolamentate dal Codice della Strada) a condizione che sia iscritto a **Società** affiliata **ACSI Settore Ciclismo** che ne preveda l'uso. Per quanto riguarda le biciclette a pedalata assistita, la garanzia è valida esclusivamente durante gli allenamenti.

L'assicurazione è estesa anche alla categoria “Cucciolo” alla quale partecipano bambini **dall'inizio dell'anno solare in cui vengono compiuti i 7 anni fino ai 9 anni. In questo caso la garanzia opera esclusivamente quando i predetti bambini sono accompagnati da un Maestro di Ciclismo e/o da altro tesserato cicloturista/cicloamatore A.C.S.I. – Settore Ciclismo durante i giochi o attività finalizzate all'insegnamento del ciclismo organizzati dalla Contraente o da sue Società affiliate. Si conferma che gli iscritti alla categoria “Cucciolo” non possono essere contemporaneamente iscritti alle categorie “Cicloturisti” e “Cicloamatori”. Si precisa inoltre che esclusivamente per questo tipo di categoria, il massimale risulta essere di euro 250.000,00 anziché euro 500.000,00 come indicato in scheda di polizza, mentre il premio finito per ciascun tesserato “Cucciolo” viene stabilito in euro 1,00, indipendentemente dal momento di rilascio della tessera.**

D. ESTENSIONE DELLE GARANZIE

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del tesserato ACSI Settore Ciclismo per danni che dovesse causare durante il percorso dalla propria abitazione al luogo dove si svolge il raduno, la manifestazione o la partenza della gara, gita, allenamento, corso, riunione, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo, **esclusi mezzi aerei o subacquei e i veicoli o natanti soggetti all'obbligo assicurativo di cui al D.Leg.vo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni** durante il relativo ritorno alla propria abitazione

I danni causati per responsabilità del tesserato ACSI Settore Ciclismo a Soci, Dirigenti, Giudici, Direttori di gara, Direttori Sportivi, Motostaffettisti, Direttori di Organizzazione e appartenenti al servizio d'ordine anche se non tesserati ACSI Settore Ciclismo sono coperti dall'assicurazione **purché gli stessi non risultino partecipanti alla gara, esclusi in ogni caso i danni alle biciclette.**

E. PERSONE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DEI TERZI

Ad integrazione di quanto indicato nelle condizioni generali, art. 12, non sono considerati terzi il coniuge, i genitori e i figli del tesserato ACSI Settore Ciclismo partecipante nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. Non sono inoltre considerati terzi tra loro i tesserati ACSI Settore Ciclismo durante la partecipazione a gare, manifestazioni sportive di qualsiasi genere o nel corso di allenamenti congiunti, salvo la responsabilità sia ascrivibile alla posizione di “Maestro” e solo per i danni alla persona.

Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi

Società A.C.S.I. Settore Ciclismo n. 7162 501223452

Estratto polizza **A.C.S.I. – Settore Ciclismo****Decorrenza** dalle ore 24 del 31/12/2013**Scadenza** alle ore 24 del 31/12/2014**CONTRAENTE**
A.C.S.I. – Settore Ciclismo

Premesso che:

- *l'Assicurato indicato sul fronte della scheda di polizza al paragrafo I) è da considerarsi come il Contraente*
- *la descrizione dell'attività assicurata risulta essere la Società Affiliata A.C.S.I. Settore Ciclismo che organizza manifestazioni, raduni e gare per cicloturisti e amatori del ciclismo, ivi comprese manifestazioni e gare di Mountain Bike, BMX, Biathlon e Triathlon., così come meglio descritto nell'art. A delle Condizioni Aggiuntive – Oggetto dell'Assicurazione*
- *A precisazione di quanto indicato nel paragrafo VII) Massimali, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi vale fino alla concorrenza complessiva, per capitali, interessi e spese di: euro 5.165.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose.*
- *Il paragrafo IX) della scheda di polizza viene annullato e sostituito dal seguente paragrafo: il premio convenuto, anticipato in via provvisoria, è in base a elementi di rischio variabili (numero delle Società Affiliate A.C.S.I. Settore Ciclismo) e regolato trimestralmente. La Contraente si impegna a comunicare, con scadenza trimestrale, il numero delle Società Affiliate in tale periodo e a corrispondere il relativo premio, che sarà determinato su base annua indipendentemente dal momento di iscrizione dell'Assicurato. Alla scadenza di ciascun trimestre e sulla base dei dati forniti dalla Contraente, la Società emetterà appendice di regolazione premio che la Contraente pagherà entro 15 giorni.*

1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Assicurato:	il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto, nella fattispecie la Società Affiliata ACSI Settore Ciclismo.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti, nella fattispecie l'ACSI Settore Ciclismo.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia:	la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Ad integrazione di quanto indicato nell'art. 11 delle Condizioni Generali, la società assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalle associazioni affiliate ACSI Settore Ciclismo quali organizzatrici di manifestazioni, gite, raduni e gare per amatori e cicloturisti. Sono compresi i danni causati a terzi da polizia, carabinieri, vigili urbani e appartenenti al servizio d'ordine anche se non tesserati ACSI Settore Ciclismo, **ma comandati al servizio d'ordine dall'assicurato che nella sua qualità di società affiliata ACSI Settore Ciclismo ha organizzato la manifestazione, esclusi in ogni caso i rischi soggetti al D.Leg.vo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.** L'assicurazione vale anche per la responsabilità che eventualmente venga attribuita alla contraente per fatto di una società affiliata.

B. VALIDITA' TERRITORIALE

A deroga di quanto indicato all'art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi, l'assicurazione vale per i danni che avvengono in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

C. PERSONE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DEI TERZI

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi, non sono considerati terzi, limitatamente ai danni a cose, i tesserati ACSI Settore Ciclismo.

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
